



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER LE COLLABORAZIONI
A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI AI
“SERVIZI” DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

*Emanato con Decreto 28 marzo 2002, n. 3360
Ultime modifiche emanate con Decreto 11 novembre 2013, n. 1352
Entrate in vigore il 26 novembre 2013*



UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI AGLI STUDENTI

Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia

Tel. +39 031 2383 227 – Fax +39 031 2383 228

Email: dirittoallostudio@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piazza Valleggio

Uff. V.PIAZ.0.028.0

Orari al pubblico

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì:

9.30 – 12.00

Mercoledì: 14.00 – 16.00



**REGOLAMENTO PER LE COLLABORAZIONI
A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI AI "SERVIZI"
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

INDICE

Art. 1 - Normativa di riferimento	3
Art. 2 - Tipologie delle attività di collaborazione	3
Art. 3 - Durata delle collaborazioni	3
Art. 4 - Requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo generale per le attività a tempo parziale degli studenti.....	3
Art. 5 - Requisiti eventuali per l'assegnazione dell'incarico di collaborazione.....	4
Art. 6 - Albo generale per le attività a tempo parziale degli studenti	4
Art. 7 - Criteri per la determinazione del punteggio	4
Art. 8 - Risoluzione degli ex equo.....	4
Art. 9 - Richiesta dei collaboratori.....	5
Art. 10 - Convocazione dei candidati.....	5
Art. 11 - Assunzione dell'incarico	5
Art. 12 - Irregolarità nello svolgimento del servizio e provvedimenti conseguenti.....	5
Art. 13 - Corrispettivo	6
Art. 14 - Cessazione del rapporto.....	6
Art. 15 - Stanziamento annuale - integrazioni	6
Art. 16 - Norme finali.....	6



Art. 1 - Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29/03/2012, n. 68.

Art. 2 - Tipologie delle attività di collaborazione

1. Le attività che gli studenti sono chiamati ad espletare nel corso dei rapporti di collaborazione con l'Ateneo rientrano nelle seguenti tipologie:
 - a. servizi informativi generali e di orientamento per gli studenti, in particolare a favore delle matricole;
 - b. interventi destinati all'assistenza degli studenti disabili;
 - c. attività di assistenza per gli studenti coinvolti nei programmi di mobilità internazionale;
 - d. collaborazione nei servizi di supporto all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni culturali e/o scientifiche;
 - e. attività di schedatura, memorizzazione e registrazione dati, nonché di classificazione e conservazione del materiale di archivio;
 - f. utilizzo di apparecchiature informatiche ed audiovisive;
 - g. collaborazione nell'ambito delle strutture didattiche e scientifiche, delle biblioteche e di ogni altro luogo aperto agli studenti.
2. Sono escluse attività inerenti alla docenza, allo svolgimento di esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.
3. Le prestazioni richieste agli studenti devono configurarsi come aggiuntive o integrative delle attività istituzionalmente svolte dal personale tecnico - amministrativo dell'Ateneo.
4. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
5. L'Università si assume gli oneri della copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 3 - Durata delle collaborazioni

1. L'impegno dello studente nell'espletamento degli incarichi assegnati non può essere superiore a 200 ore, né di durata inferiore alle 50 ore per ogni anno accademico.
2. Le collaborazioni di durata compresa tra 50 e 100 ore devono obbligatoriamente concludersi entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno; quelle di durata superiore alle 100 ore devono obbligatoriamente concludersi entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno (ferme restando le cause di cessazione del rapporto previste dal successivo art. 14).

Art. 4 - Requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo generale per le attività a tempo parziale degli studenti

1. Possono iscriversi all'Albo generale per le attività a tempo parziale degli studenti di cui al successivo art. 6 gli studenti iscritti in stato attivo per il relativo anno accademico ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi dell'Insubria.
2. Sono esclusi gli studenti iscritti al primo anno di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico e gli studenti iscritti fuori corso da più di un anno.



Art. 5 - Requisiti eventuali per l'assegnazione dell'incarico di collaborazione

1. I responsabili delle strutture presso cui lo studente è tenuto a prestare il servizio di collaborazione hanno la facoltà di richiedere ulteriori requisiti in aggiunta a quelli generali elencati nell'art. 4.
2. La richiesta di requisiti aggiuntivi deve essere adeguatamente motivata con riferimento all'attività che lo studente sarà chiamato a svolgere.
3. La verifica in merito al possesso di requisiti aggiuntivi sarà effettuata d'ufficio, sulla base dei dati presenti nella Banca Dati delle Segreterie Studenti (es. corso di laurea di appartenenza, anno di corso, esami sostenuti).
4. La verifica in merito al possesso di requisiti non accertabili d'ufficio, quali ad esempio la conoscenza di una lingua straniera o dei sistemi operativi informatici, consiste in un colloquio preliminare da parte di una Commissione presieduta dal Responsabile della struttura, cui partecipa un rappresentante degli studenti.
5. Qualora la valutazione del candidato dovesse risultare negativa, si procederà al colloquio con lo studente che segue in graduatoria, previa segnalazione motivata al competente Ufficio.
6. Lo studente escluso rimarrà in graduatoria per i successivi incarichi.

Art. 6 - Albo generale per le attività a tempo parziale degli studenti

1. Con l'inizio dell'anno accademico (1 novembre di ogni anno) si aprono le iscrizioni per la creazione dell'Albo generale per le attività a tempo parziale degli studenti. Le iscrizioni rimangono aperte sino al 31 luglio.
2. L'iscrizione resta valida sino al termine dell'anno accademico (31 ottobre).
3. Al momento dell'iscrizione all'Albo, lo studente deve indicare una o più preferenze di sede per lo svolgimento dell'attività. Le preferenze espresse sono vincolanti ai fini della convocazione.
4. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza del procedimento, l'Ufficio preposto pubblicherà mensilmente sul sito di Ateneo (area "Diritto allo Studio") l'elenco aggiornato degli iscritti all'Albo generale per le attività a tempo parziale degli studenti, con relativo punteggio.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del punteggio

1. Il punteggio di cui al co. IV dell'art. 6 è costituito dalla sommatoria di:
 - a. *punteggio per piano di studi*: da 0 a 9 punti in proporzione ai crediti acquisiti eccedenti i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo all'anno accademico precedente a quello della domanda;
 - b. *punteggio per votazione media*: 1 punto per ogni mezzo punto (0,50) superiore a 24 nella media;
 - c. *punteggio per reddito*: ISEEU minore o uguale a € 6.000 – punti 16; ISEEU da € 6.001 a € 8000 – punti 14; ISEEU da € 8.001 a € 10.000 - punti 12; ISEEU da € 10.001 a € 14.000 - punti 10; ISEEU da € 14.001 a € 18.000 - punti 8; ISEEU da € 18.001 a € 22.000 - punti 6; da € 22.001 a € 30.000 - punti 4; da € 30.001 a € 60.000 - punti 2; ISEEU oltre € 60.000 - punti 0.

Art. 8 - Risoluzione degli ex equo

1. Qualora tra più candidati si verifichi una parità del punteggio complessivo calcolato secondo i criteri dell'art. 7, sarà preferito lo studente con il punteggio per reddito maggiore. A parità di punteggio per reddito, sarà preferito lo studente con punteggio per piano di studi maggiore. A parità di punteggio per piano di studi, sarà preferito lo studente con punteggio per votazione media maggiore.



Art. 9 - Richiesta dei collaboratori

1. Una volta costituitosi l'Albo generale per le attività a tempo parziale degli studenti, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, le singole strutture dell'Ateneo (Dipartimenti, Centri e Strutture assimilabili, Uffici dell'Amministrazione Centrale) possono richiedere all'Ufficio competente l'attivazione del servizio di collaborazione, fornendo tutti gli elementi utili alla convocazione dello/degli studente/i.
2. Nel caso di richieste finalizzate ad interventi destinati all'assistenza degli studenti disabili, il responsabile della struttura interessata potrà richiedere un colloquio preliminare volto ad accertare motivazioni ed attitudini dello studente per lo svolgimento della specifica attività. L'Ufficio convocherà in questo caso i primi 5 studenti utilmente collocati in graduatoria per un colloquio preliminare con una Commissione presieduta dal Responsabile della struttura cui partecipa un rappresentante degli studenti.
3. Nel corso dell'anno accademico le richieste potranno essere reiterate nei limiti della disponibilità finanziaria.
4. Le richieste di collaboratori sono sospese dal 15 dicembre di ogni anno fino alla comunicazione ad ogni struttura dell'assegnazione dei fondi per l'anno successivo.

Art. 10 - Convocazione dei candidati

1. L'Ufficio, una volta vagliate le richieste di collaboratori inoltrate secondo le modalità indicate nell'art. 9, procederà a convocare gli studenti utilizzando i recapiti telefonici e/o di posta elettronica di Ateneo presenti nella Banca Dati delle Segreterie Studenti, specificando la struttura presso cui lo studente sarà tenuto a svolgere l'incarico.
2. In caso di impossibilità di contatto immediato con lo studente, l'Ufficio provvederà ad invio della convocazione a mezzo raccomandata A/R. Lo studente verrà considerato rinunciario qualora non si presentasse all'Ufficio indicato nella data stabilita, fermo restando il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della missiva. In tal caso o in caso di rinuncia espressa l'Ufficio convocherà lo studente che segue in graduatoria.

Art. 11 - Assunzione dell'incarico

1. Il rapporto di collaborazione è costituito con la sottoscrizione dell'atto di impegno da parte dello studente e del responsabile della struttura presso cui verrà svolta l'attività.
2. L'atto di impegno, redatto in duplice originale, viene vistato dal Responsabile dell'Ufficio competente alla gestione delle collaborazioni, che ne verifica la correttezza formale.
3. L'atto di impegno contiene l'indicazione dell'oggetto, delle modalità e del numero di ore della collaborazione, il nominativo della persona o delle persone a cui è affidato il compito di controllare che l'attività venga espletata in modo corretto (Responsabile del Servizio).
4. Lo studente si impegna ad assolvere con diligenza i compiti affidatigli, nel rispetto degli orari indicati; a dare piena e fattiva collaborazione per la realizzazione degli obiettivi previsti; a inoltrare al Responsabile del Servizio, nel caso di sopravvenuti impedimenti, tempestiva e motivata richiesta di esonero definitivo dal servizio. Lo studente si impegna inoltre al rispetto del Codice Etico di Ateneo.
5. Una copia dell'atto di impegno sarà conservata dall'Ufficio competente alla gestione delle collaborazioni.

Art. 12 - Irregolarità nello svolgimento del servizio e provvedimenti conseguenti

1. Il Responsabile della struttura è tenuto a segnalare al Rettore le irregolarità manifestatesi nell'espletamento del servizio o eventuali condotte riprovevoli tenute dallo studente.



2. Il Rettore, sentito lo studente interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, può con provvedimento motivato:
 - a. ridurre il corrispettivo di cui all'art. 13 in proporzione all'irregolarità denunciata;
 - b. revocare l'incarico.
3. Le predette sanzioni possono essere adottate mediante l'emanazione di un unico provvedimento nei confronti di uno stesso studente.
4. Il Responsabile della struttura può sospendere per gravi motivi la collaborazione in attesa che vengano assunte le determinazioni in merito al procedimento instaurato.

Art. 13 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo orario è determinato in € 8,00.
2. Per attività che comportino un impegno significativo da parte dello studente (es. assistenza studenti con disabilità motorie), su proposta motivata in fase di attivazione del servizio da parte del Responsabile della Struttura richiedente, il compenso orario può essere maggiorato fino ad un massimo di € 10,00.
3. Le eventuali variazioni del predetto importo debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla data di apertura delle iscrizioni all'Albo generale per le attività a tempo parziale degli studenti.
4. Il corrispettivo è esente da imposte ai sensi dell'art. 11 co. III del D. Lgs. 68/2012.
5. Il pagamento del corrispettivo è effettuato a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'espletamento dell'incarico da parte del responsabile della struttura (Relazione finale e fogli di presenza opportunamente siglati dal responsabile della struttura). La documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio competente, che avrà cura di inviarne copia all'Ufficio Missioni e Compensi Vari per la liquidazione del corrispettivo.
6. Il corrispettivo massimo riconoscibile ad ogni singolo studente è di € 3.500 annui.

Art. 14 - Cessazione del rapporto

1. Il rapporto di collaborazione si risolve ipso iure con l'espletamento dell'attività da parte dello studente.
2. Il rapporto si risolve con la cessazione dell'iscrizione dello studente all'Università degli Studi dell'Insubria, nel caso di conseguimento del titolo finale degli studi o al 31/12 successivo all'anno accademico di convocazione, purché lo studente risulti regolarmente iscritto.
3. Per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo lo studente può chiedere di essere esonerato definitivamente dalla collaborazione, con conseguente cessazione del rapporto ad ogni effetto.

Art. 15 - Stanziamento annuale - integrazioni

1. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione annuale, il Consiglio di Amministrazione determina la somma da destinare alla collaborazione studentesca.
2. Le Strutture Didattiche, di Ricerca e Servizio di Ateneo possono altresì attivare il servizio di collaborazione a tempo parziale degli studenti con utilizzo di fondi propri.

Art. 16 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale e locale vigente, nonché dalle norme interne in materia.